

Progetto di proposta legislativa

Regolamento che vieta la vendita di bevande energetiche ai minori di età inferiore a 16 anni

Autorità legale: stipulato dal ministero dei servizi Sanitari e assistenziali [*data*] ai sensi della sezione 12 cfr. 16 della legge n. 124, del 19 dicembre 2003, relativa alla produzione alimentare e alla sicurezza alimentare ecc. (legge norvegese sui prodotti alimentari), cfr. decisione di delega 19 dicembre 2003 n. 1790.

Articolo 1 Finalità

Lo scopo del presente regolamento è proteggere i minori di età inferiore a 16 anni dagli effetti negativi sulla salute delle bevande energetiche.

Articolo 2 Ambito di applicazione

Il presente regolamento vieta la vendita di bevande energetiche a minori di età inferiore a 16 anni da parte delle aziende quali definite nella sezione 4, paragrafo 1, della legge norvegese sui prodotti alimentari. Gli integratori alimentari sono esentati dal regolamento.

Il presente regolamento si applica anche alle Svalbard.

Articolo 3 Definizione di bevande energetiche

Bevande energetiche: bevande analcoliche, comprese polveri o compresse solubili in liquidi, che contengono più di 15 mg/100 ml di caffeina quando pronte per il consumo. Sono escluse le bevande a base di caffè, tè o cacao nonché quelle che riportano le parole «caffè», «tè» o «cacao» nella loro denominazione.

Articolo 4 Limite di età

È vietata la vendita di bevande energetiche ai minori di 16 anni.

Il venditore deve richiedere un documento di identità per confermare che l'acquirente abbia più di 16 anni in caso di dubbi sulla sua età.

Per vendere bevande energetiche, è necessario avere più di 16 anni. Nondimeno, la vendita può essere effettuata anche da minori di 16 anni con la supervisione giornaliera di una persona di età superiore a 16 anni.

Articolo 5 Supervisione e decisioni

L'autorità norvegese per la sicurezza alimentare esercita la supervisione e può adottare le decisioni necessarie per attuare le disposizioni del presente regolamento, cfr. sezione 23 della legge norvegese sui prodotti alimentari.

Articolo 6 Divieto di esercizio dell'attività

In caso di mancata conformità a ordini significativi o di gravi violazioni delle disposizioni del presente regolamento o di quelle da esso derivanti, l'autorità norvegese per la sicurezza alimentare può vietare alle aziende di intraprendere o proseguire una o più attività per un periodo specificato, fino a sei mesi, cfr. sezione 25 della legge norvegese sui prodotti alimentari.

Articolo 7 Ammende

Se le aziende non ottemperano a una decisione specifica dell'autorità norvegese per la sicurezza alimentare entro un termine stabilito, quest'ultima ha il diritto di comminare un'ammenda in conformità della sezione 26 della legge norvegese sui prodotti alimentari.

Articolo 8 Sanzioni

Le violazioni, commesse con intenzione o negligenza, delle disposizioni di cui al presente regolamento, o di singole decisioni emesse in base ad esso, sono soggette a sanzioni ai sensi della sezione 28 della legge norvegese sui prodotti alimentari.

Articolo 9 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore (*data*).